

Obbligo del mantenimento e caducazione automatica in caso di figlio maggiorenne che cambi residenza

Corte App. Catania, sentenza 12 marzo 2015 (Pres. est. Tommaso Francola)

FIGLIO MAGGIORENNE – OBBLIGO DEL MANTENIMENTO A CARICO DEL GENITORE NON CONVIVENTE – SOPRAVVENUTA COABITAZIONE – CADUCAZIONE DELL’OBBLIGO - SUSSISTE

Il giudice della famiglia quando, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, “adotta i provvedimenti relativi alla prole... fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura e all’educazione dei figli”, dà concreta attuazione al disposto normativo ma la pronuncia non ha natura costitutiva dell’obbligo, che discende direttamente dalla legge. La misura della ripartizione di detto obbligo tra i coniugi viene stabilita dal giudice della separazione (e poi, eventualmente, del divorzio) tenendo conto dei criteri indicati dalla legge e, ove manchi una statuizione giudiziale, il genitore che ha provveduto a sostenere per intero dette spese ha diritto al rimborso della metà di quanto pagato, trattandosi di obbligazione solidale. Pertanto, la mancanza di un provvedimento del giudice della separazione ha come conseguenza la ripartizione delle spese di mantenimento, sia ordinarie che straordinarie, in parti eguali ma non fa sorgere un’obbligazione esclusiva a carico del genitore con cui vive il figlio minore (od il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente). Pertanto, nel caso in cui il figlio maggiorenne cambi residenza e vada a vivere con quello che era, in origine, il genitore non convivente, la eventuale statuizione giudiziale che fissa un obbligo di mantenimento indiretto a suo carico deve ritenersi caducata. Di conseguenza, la ripartizione delle spese, in assenza di altri provvedimenti successivi del giudice, deve essere effettuata in misura paritaria tra i genitori e sussiste il diritto al rimborso.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Con ricorso depositato il 14.7.2003 G. G. adiva il Tribunale di Ragusa, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.2.1974 con M. A..

Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 18.11.2003, M. A. aderiva alla domanda di divorzio ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna del coniuge al pagamento della somma di €. 21.998,79, pari alla metà degli importi corrisposti ai creditori per estinguere debiti comuni, oltre interessi e rivalutazione, e della somma di €. 24.000,00 o di quell’altra ritenuta equa, a titolo di rimborso delle spese effettuate in

favore del figlio ... a partire dal 10.1.1996, essendo il padre obbligato a contribuire al suo mantenimento, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla corresponsione in favore della deducente di un assegno mensile di €. 250,00 per il mantenimento del figlio.

La convenuta esponeva quanto segue: A) durante il matrimonio, in regime di comunione dei beni, i coniugi avevano stipulato con varie banche i seguenti prestiti fiduciari: 1) L. 12.768.000 con il .., 2) L. 12.871.000 con il Banco ..., 3) L. 5.490.000 con il Credito ..., 4) L. 5.442.320 con la Banca .. S... ed il sig. L. ...; B) la somma di L. 48.619.000, ricavata dalla vendita forzata dell'immobile di proprietà esclusiva dell'istante, era stata distribuita a parziale soddisfo dei creditori precedenti ed intervenuti; C) il marito non si era mai interessato a pagare i debiti assunti; D) con la sentenza n. 760/96 il Tribunale di Ragusa pronunciava la separazione personale dei coniugi ed affidava il figlio minore ... al padre, in quanto la madre per motivi di lavori si era trasferita a Milano; E) ... conviveva con il padre e con la compagna di questi fino al 10 gennaio 1996, data in cui faceva ritorno definitivamente dalla madre, che da allora provvedeva integralmente al suo mantenimento, non avendo il giovane trovato un'occupazione sebbene maggiorenne.

Con sentenza n. 670/2007 emessa in data 19- 25 settembre 2007 il Tribunale di Ragusa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e compensava tra le parti le spese processuali, ordinando la separazione degli atti relativi alla domanda riconvenzionale, in quanto estranea al giudizio di divorzio, soggetta al rito ordinario e di competenza del G. monocratico.

Iscritta a ruolo a cura della M., la causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale veniva posta in decisione all'udienza del 16.7.2010, con la assegnazione alle parti dei termini di legge.

Con sentenza emessa in data 15 febbraio-1 marzo 2011 il G.U. del Tribunale di Ragusa, disattesa ogni altra domanda e richiesta, condannava G. G. al pagamento in favore di M. A. della somma di €. 21.998,80, oltre gli interessi al tasso legale dal 18.11.2003 al soddisfo, e alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 2.448,00, oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali.

La domanda concernente il rimborso delle somme spese per il mantenimento del figlio veniva rigettata mentre quella con cui la moglie chiedeva la restituzione della metà delle somme da lei sborsate per estinguere i debiti comuni veniva accolta.

Il G.U. osservava che: a) la M., una volta che il figlio aveva lasciato l'abitazione del padre, avrebbe dovuto chiedere al giudice la modifica delle condizioni della separazione per ottenere un provvedimento di affidamento del minore e di imposizione al padre dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento; b) non avendo il giudice della separazione stabilito per quale entità ognuno dei genitori doveva contribuire a mantenere ..., mancava il titolo per invocare il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento; c) inoltre, a prescindere dalla circostanza che mancava la prova delle somme spese in favore del figlio nel periodo gennaio 1996 - novembre 2003, non sussistevano i presupposti per l'azione proposta, in quanto la danneggiata avrebbe potuto esperire altra tipica azione ex art. 2042 c.c. per conseguire l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento del figlio; d) invece, la pretesa oggetto dell'altra domanda era documentata, con la produzione

dei contratti di finanziamento stipulati dai coniugi in costanza di matrimonio e degli atti di esecuzione in proprio danno; e) M. A. aveva anche prodotto certificazione o documentazione attestante l'importo delle somme pagate per estinguere i suddetti finanziamenti e delle ritenute sulla sua retribuzione a seguito di pignoramenti presso terzi da lei subiti su istanza dei creditori comuni, i quali avevano agito nei suoi confronti quale obbligata solidale: da tali atti risultava che aveva pagato la somma di L. 85.191.226 pari ad €. 43.997,60; f) G. G. non aveva sollevato contestazione concreta riguardo a tale circostanza e si era pure disinteressato al giudizio, non depositando neppure la comparsa conclusionale.

Avverso la sentenza del G.U. del Tribunale di Ragusa G. G. ha proposto appello, con il quale chiede alla Corte di dichiarare che il credito vantato dalla moglie ammonta ad €. 9.443,99, in quanto il ricavato della vendita forzata dell'immobile in comunione non poteva documentalmente essere conteggiato nella determinazione delle somme, come richieste dalla controparte con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado.

L'appellante deduce che: a) l'importo di L. 48.619.000 ricavato dalla vendita del citato immobile apparteneva per metà all'istante, che ha così contribuito in ragione del 50% a pagare i creditori della procedura esecutiva; b) M. A. ha pagato con denaro proprio solo gli esborsi effettuati agli altri creditori indicati nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, che ammontavano in totale a L. 36.572.229, pari ad €. 18.887,98, per cui ha diritto ad ottenere il rimborso di €. 9.443,99.

M. A., costituitasi in questo grado, ha chiesto il rigetto del gravame principale ed ha proposto appello incidentale, col quale insiste nella domanda di condanna dell'ex coniuge al pagamento della somma di €. 24.000,00 o di quell'altra ritenuta equa, a titolo di rimborso per tutte le spese sostenute in favore del figlio ... che, a partire dal 10.1.1996, avrebbero dovuto essere sostenute dal padre a titolo di mantenimento, oltre gli interessi e la rivalutazione.

L'appellata - appellante incidentale ha sostenuto che: a) la controparte non ha mai contestato che l'immobile oggetto della vendita pignorizia fosse di esclusiva proprietà della moglie, e quindi non ha mai proposto la relativa eccezione nei termini previsti dal codice di rito; b) se G. G. avesse contestato la proprietà esclusiva dell'alloggio popolare che era stato venduto all'asta, la deducente avrebbe fornito ulteriori prove, atte a superare le argomentazioni avversarie; c) la domanda, con cui è stata chiesta la condanna dell'ex marito al pagamento di €. 24.000,00 o della diversa somma ritenuta equa, va inquadrata nell'ambito dell'azione ex art. 1229 c.c., come ritenuto dal Tribunale di Ragusa nella sentenza di divorzio n. 670/2007: "... le domande riconvenzionali di condanna del ricorrente al pagamento delle somme pretese a titolo di rimborso della quota di mantenimento del figlio .. gravante sul padre a far data dal gennaio 1996... da qualificare come azioni di regresso del condebitore solidale ex art. 1299 c.c..."; d) l'azione di cui all'art. 1229 c.c. non può trovare preclusioni nella mancata presentazione del ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, atteso che è pacifico che dal gennaio 1996 alla data di proposizione della domanda riconvenzionale in sede di divorzio il figlio - sebbene sulla carta convivente con il padre - ha sempre vissuto con la madre, che ne ha curato per intero il mantenimento; e) entrambi i genitori ex artt. 147 e 148 c.c. sono obbligati

al mantenimento dei figli e nel caso in esame sussiste un titolo giudiziale che prevede l'onere del mantenimento esclusivo del figlio a carico del padre; f) pertanto, la richiesta del rimborso totale delle spese effettuate in favore di ... era legittima, stante che nella fattispecie non vi era la quantificazione di un assegno posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio bensì la disposizione, da parte del giudice della separazione, di mantenimento esclusivo del figlio a carico del padre; g) non è ostativa all'accoglimento della domanda l'omessa indicazione, da parte del giudice della separazione, dell'entità per la quale ciascun coniuge avrebbe dovuto contribuire al mantenimento del figlio: la somma di €. 24.000,00 è stata calcolata sulla base di un eventuale contributo mensile da parte del padre di circa €. 280,00 secondo un criterio equitativo, che poteva essere recepito dal primo giudice, essendo l'importo richiesto incongruo per difetto.

Con ordinanza pronunciata il 30 ottobre – 9 novembre 2012 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante G. G., non ritenendo nella fattispecie sussistenti i presupposti di legge per accogliere l'inibitoria.

All'udienza dell'11.12.2014 le parti hanno precisato le loro conclusioni, insistendo nelle tesi già esposte in precedenza, e la Corte ha posto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

L'appello proposto da G. G. nei confronti di M. A. ed avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 15 febbraio – 1 marzo 2011 è fondato e deve essere accolto.

Invero, l'immobile acquistato da M. A. con atto di compravendita rogato dal notaio Girolamo Renato Pulino il 22.11.1988 ed oggetto della esecuzione immobiliare n. 225/1993, dalla cui vendita veniva ricavata la somma di L. 48.619.000, era di proprietà comune dei coniugi in quanto i predetti all'atto della stipula del suddetto contratto erano in regime di comunione legale (circostanza pacifica).

Sul punto va osservato che, ai sensi dell'articolo 177 lett. a) cod. civ., “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali” costituiscono oggetto della comunione.

Pertanto, la circostanza che l'atto di compravendita sia stato sottoscritto solo da M. A. non implica l'acquisto della proprietà esclusiva da parte della stessa, non essendo quell'immobile qualificabile come *bene personale*.

La circostanza che nel giudizio di primo grado le parti non hanno discusso in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile oggetto della espropriazione forzata non è rilevante, in quanto l'inclusione del bene nella comunione legale è l'effetto di una disposizione di legge.

L'assunto dell'appellata, secondo cui era onere dell'ex coniuge eccepire che la somma di L. 48.619.000 apparteneva ad entrambe le parti in quanto il bene espropriato e venduto era di proprietà comune, non è fondato.

Infatti, è onere del soggetto che chiede il rimborso pro quota delle somme pagate ai debitori comuni dimostrare che quell'immobile era di sua proprietà esclusiva, in deroga alla regola generale di cui all'art. 177 lett. a)

cod. civ., trattandosi di uno dei fatti costitutivi della domanda di regresso (ai sensi dell'art. 2697 c.c. "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento").

Al riguardo va osservato che M. A. neppure in appello ha allegato elementi atti a provare che l'immobile espropriato e venduto era di sua proprietà esclusiva, in quanto si è limitata ad affermare che sul punto non vi era stata in primo grado contestazione.

Pertanto, a parziale modifica della sentenza impugnata, l'importo spettante a M. A., a titolo di regresso per il pagamento dei debiti comuni, deve essere determinato in euro 9.443,75 (= € 18.887,51 x 50%), con gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

Infatti, la predetta ha documentalmente provato di avere pagato per debiti comuni le seguenti somme: L. 12.768.000, L. 12.871.000, L. 5.490.000 e L. 5.442.329, per un totale di L. 36.571.320, pari ad € 18.887,51.

La rivalutazione monetaria non può essere concessa, trattandosi di un credito di valuta e non di valore.

L'appello proposto in via incidentale da M. A. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 15 febbraio - 1 marzo 2011 e nei confronti di G. G. è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Il primo giudice ha rigettato la domanda in quanto mancherebbe il titolo per invocare il rimborso, non avendo il giudice della separazione stabilito per quale entità ciascun genitore doveva contribuire al mantenimento del figlio, e potendo M. A. esperire l'azione prevista dall'art. 2042 c.c. per conseguire l'obbligo del padre di sostenere le spese per il figlio.

Le argomentazioni del G.U. del Tribunale di Ragusa sono errate.

Infatti, l'azione proposta deve essere inquadrata, ai sensi dell'art. 1299 c.c., come domanda di regresso tra condebitori, come già osservato dal Tribunale di Ragusa in composizione collegiale nella sentenza di divorzio n. 670/2007.

Il riferimento all'azione di indebito arricchimento non è pertinente, anche in considerazione della natura sussidiaria di tale azione. Infatti, "l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito" (art. 2042 c.c.).

Nella fattispecie il titolo giuridico per l'azione di regresso è costituito dalla disposizione dell'art. 147 c.c., il quale stabilisce che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole...".

Il giudice quando, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, "adotta i provvedimenti relativi alla prole... fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli", dà concreta attuazione al disposto normativo ma la pronuncia non ha natura costitutiva dell'obbligo, che discende direttamente dalla legge.

La misura della ripartizione di detto obbligo tra i coniugi viene stabilita dal giudice della separazione (e poi, eventualmente, del divorzio) tenendo conto dei criteri indicati dalla legge e, ove manchi una statuizione giudiziale, il genitore che ha provveduto a sostenere per intero dette spese ha diritto al rimborso della metà di quanto pagato, trattandosi di obbligazione solidale.

Pertanto, la mancanza di un provvedimento del giudice della separazione ha come conseguenza la ripartizione delle spese di mantenimento, sia

ordinarie che straordinarie, in parti eguali ma non fa sorgere un'obbligazione esclusiva a carico del genitore con cui vive il figlio minore (od il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente).

Peraltro, nella fattispecie in esame il Tribunale di Ragusa aveva collocato ... presso il padre e non aveva previsto un contributo di mantenimento a carico della madre non convivente, per cui implicitamente aveva posto per intero a carico del padre l'obbligo di provvedere alle necessità economiche del figlio.

Poiché di fatto dal gennaio 1996 ... è andato a vivere con la madre (circostanza pacifica, non essendo stata mai contestata dal padre), la Corte osserva che la statuizione del giudice della separazione relativa agli obblighi di mantenimento, istruzione e cura del figlio deve ritenersi caducata.

Di conseguenza, la ripartizione delle spese, in assenza di altri provvedimenti successivi del giudice, deve essere effettuata in misura paritaria tra i genitori.

Quanto alla determinazione delle somme spettanti a M. A. a titolo di regresso ex art. 1299 c.c., può essere utilizzato il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., attesa la difficoltà di documentare le varie spese sostenute nell'arco temporale di quasi otto anni.

Sul punto il Collegio osserva, altresì, che il giudice della separazione (e del divorzio) impone al genitore non collocatario di corrispondere un contributo mensile in denaro per i figli all'altro genitore con cui gli stessi convivono, tenuto conto delle necessità della prole e delle condizioni economiche dei coniugi, senza però subordinare il versamento alla prova dell'ammontare delle spese in concreto sostenute.

Nel caso in esame il periodo per il quale viene chiesto il rimborso è di circa 94 mesi ed è presumibile che per mantenere il figlio sia stata necessaria una cifra mensile di circa €. 500,00, per cui la somma complessivamente spesa da M. A. può essere in via equitativa determinata in €. 47.000,00 (= €. 500,00 x 94). Avendo la madre diritto al rimborso della metà di quanto ha speso per il figlio, G. G. va condannato a pagare alla ex moglie la complessiva somma, essendo condebitore solidale, di €. 23.500,00, con gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

Trattandosi di un credito di valuta, la rivalutazione monetaria non può essere concessa.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, la somma dovuta da G. G. in favore di M. A., in accoglimento della domanda riconvenzionale, viene determinata in €. 32.943,75, oltre gli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di G. G. che, nonostante l'accoglimento dell'appello principale, è di fatto sostanzialmente soccombente per effetto del contemporaneo accoglimento dell'appello incidentale, che comporta la condanna al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella determinata dal primo G..

I compensi difensivi devono essere liquidati, applicando lo scaglione per le cause di valore compreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00 con la riduzione al 50% dei valori medi indicati nelle tariffe allegate al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo all'oggetto ed alla non complessità della lite, nella seguente misura: €. 980,00 per la fase di studio, €. 675,00 per la fase introduttiva, €. 1.652,50 per la fase decisoria, e quindi in €.

3.307,50, oltre il rimborso forfettario delle spese ex art. 2 del D.M. citato nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da G. G. nei confronti di M. A. ed avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 15 febbraio – 1 marzo 2015, nonché sull'appello incidentale proposto da M. A. nei confronti di G. G., in parziale modifica della statuizione impugnata, determina la somma complessivamente dovuta da G. G. a M. A. in euro 32.943,75, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; e conferma nel resto.

Condanna G. G. alla rifusione delle spese sostenute da M. A. per questo grado del giudizio, che liquida in €. 3.307,50, oltre il rimborso forfettario ex art. 2 DM n. 55/2014, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015.

Il Presidente Estensore
dott. Tommaso Francola